



Provincia di Sassari

SETTORE 8^ AMBIENTE/AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE N° 1416 del 10/07/2015

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 APRILE 2006, N. 152 - “NORME IN MATERIA AMBIENTALE”. RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER GLI IMPIANTI ED ATTIVITÀ IN DEROGA AI SENSI DELL’ART. 272, COMMA 2, E DISCIPLINA DELLE EMISSIONI SCARSAMENTE RILEVANTI AI SENSI DELL’ART. 272, COMMA 1.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 272, comma 2, ha stabilito che l’Autorità competente possa adottare, per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività elencate nella parte II, allegato IV alla parte V, l’istituto dell’autorizzazione di carattere generale, disponendo contestualmente la possibilità di adottare tale provvedimento anche per ulteriori specifiche categorie d’impianti, attraverso il quale saranno fissati i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Per effetto della suddetta normativa i gestori degli impianti o delle attività in argomento possono chiedere all’autorità competente di aderire all’autorizzazione generale impegnandosi a rispettare tutte le condizioni ivi previste. Detta procedura risulta semplificata rispetto all’autorizzazione all’emissione in atmosfera che è possibile in ogni caso chiedere in alternativa, secondo le norme stabilite dall’art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

ATTESO che con Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9 recante “Conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali” sono state, tra l’altro, assegnate alle Amministrazioni Provinciali le competenze in tema di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

TENUTO CONTO che con Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3, art. 1, commi 16 ÷ 32 è stato istituito lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) il quale è responsabile dei procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, art. 5, comma 21, che modifica e integra la sopraccitata L.R. 3/2008;

VISTE le “Direttive Regionali in tema di Emissioni in Atmosfera”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 9/42 del 23/02/2012;

VISTA la determinazione dirigenziale – Settore Ambiente-Agricoltura - n° 42 del 28/04/2011 “Rinnovo delle autorizzazioni di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti ed attività in deroga ai sensi dell’art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplina delle emissioni scarsamente rilevanti ai sensi dell’art. 272, comma 1.”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale”;

VISTO il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 15 gennaio 2014 che modifica la parte I dell'allegato IV, alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

TENUTO CONTO che il Comitato di Coordinamento in materia di inquinamento atmosferico, nella seduta del 26/11/2014, ha stabilito che le Province provvedano a emanare l'autorizzazione a carattere generale specifica per le attività di cava;

RITENUTO quindi opportuno di dover adottare apposite autorizzazioni a carattere generale anche per gli stabilimenti ove si svolgono le seguenti attività:

- Linee di trattamento fanghi inserite in impianti di depurazione di acque reflue;
- Coltivazione di cave a cielo aperto, come definite nel RD n. 1443 del 29/07/1927;

TENUTO CONTO altresì che lo stesso Comitato ha stabilito che l’attività di cava non si configura come stabilimento ai sensi dell’art. 268, comma 1, lettera h, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e pertanto non soggetta ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera, qualora l’attività lavorativa non superi i 30 giorni/anno;

PRESO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 272, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, questa Provincia è tenuta a procedere al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale, almeno ogni 10 (dieci) anni;

TENUTO CONTO che l’art. 272, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che l’autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera, è da intendersi valida per un periodo pari a dieci anni successivi all’adesione, anche se la stessa viene sostituita da successive autorizzazioni a carattere generale;

CONSIDERATO che, al fine di avvalersi della presente autorizzazione di carattere generale, i titolari degli stabilimenti devono inoltrare al SUAP competente per territorio formale domanda di adesione attraverso l'apposita piattaforma informatica;

RILEVATO che le adesioni alle autorizzazioni a carattere generale per le emissioni in atmosfera di determinate attività residenziali o attività non produttive (Enti pubblici, Militari, Società di diritto ONLUS, Istituti religiosi, Interventi temporanei e di Bonifica) non sono soggette alla procedura SUAP e pertanto tali soggetti devono inoltrare l’istanza, di cui agli allegati 3 e 4, alla Provincia trasmettendo contestualmente copia dell’adesione al Comune e al Dipartimento dell’ARPAS territorialmente competenti;

ATTESO che la Provincia, a seconda dei casi, direttamente o per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti il documento attestante la conformità all’autorizzazione generale, oppure richiede

eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione generale. Altresì l'adesione all'autorizzazione generale può essere negata, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune, del competente dipartimento dell'ARPAS o in caso di particolari situazioni di rischi sanitari o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale;

ATTESO altresì che la presente autorizzazione a carattere generale non può essere adottata nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;

TENUTO CONTO che, ai sensi del sopraccitato decreto legislativo, l'autorizzazione di carattere generale deve stabilire i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, che vengono riportate in allegato 6 al presente provvedimento;

CONSIDERATO necessario che i gestori delle attività in argomento, al fine di non incorrere nelle previste sanzioni di legge, rispettino quanto stabilito nel presente provvedimento;

CONSIDERATO che il presente atto lascia impregiudicata l'adozione da parte di questa Provincia di ulteriori provvedimenti prescrittivi, in dipendenza di successive norme e regolamenti comunitari o nazionali che dovessero intervenire;

CONSIDERATO necessario, al fine dell'attestazione della regolarità dell'attività in tema di emissioni in atmosfera, che i gestori delle attività in argomento custodiscano presso il proprio impianto copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione alla presente autorizzazione in via generale, nonché eventuale documento che ne attesta la conformità, rilasciato dalla competente Provincia;

VISTI gli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e la Deliberazione della G. R. – R.A.S. n° 20/17 del 19/05/2010 relativa a “Tariffe e oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera” che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, art.107, “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

DETERMINA

1. di rinnovare le procedure di adesione alle autorizzazioni a carattere generale per le emissioni in atmosfera derivanti dagli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività individuati nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dagli impianti e attività addetti alla:

- Produzione di calcestruzzo preconfezionato;
- Produzione di conglomerati bituminosi;
- Frantumazione di inerti;
- Linee di trattamento fanghi inserite in impianti di depurazione di acque reflue;
- Coltivazione di cave a cielo aperto come definite nel RD n. 1443 del 29/07/1927;

2. di approvare i seguenti allegati:

- Allegato 1 - Elenco impianti o attività aventi emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 272, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Allegato 2 - Elenco impianti o attività che possono avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2,

del medesimo decreto, relative soglie di produzione, classi di assegnazione e valori limite di emissione;

- Allegato 3 - Schema di domanda di adesione all'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti o attività indicati in allegato 2;
- Allegato 4 - Scheda tecnica da allegare alla dichiarazione di adesione all'autorizzazione a carattere generale per le attività di cui all'allegato 2 ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- Allegato 5 - Schema del quadro riassuntivo delle emissioni in atmosfera da allegare alle istanze relative alle attività di cui al presente provvedimento;
- Allegato 6 - Prescrizioni tecniche previste dall'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

che si allegano al presente provvedimento per farne parte integrale e sostanziale;

3. che possono aderire all'autorizzazione di cui al punto 1 i gestori degli stabilimenti che intendono attivare le seguenti procedure:

- a) installazione di un nuovo stabilimento;
- b) rinnovo dell'adesione;
- c) modifica dello stabilimento;
- d) trasferimento dello stabilimento;
- e) regolarizzazione dell'attività esistente;
- f) subingresso nella gestione di attività esistente;

4. che la dichiarazione di avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 272, comma 2, deve essere presentata al SUAP competente per territorio, o direttamente alla Provincia e per conoscenza al Comune e al Dipartimento dell'ARPAS territorialmente competenti qualora provengano da attività residenziali o attività non produttive (enti pubblici, militari, società di diritto ONLUS, istituti religiosi, interventi temporanei e di bonifica), secondo lo schema dell'Allegato 3, debitamente compilata in ogni sua parte e accompagnata dalla documentazione tecnica di cui all'Allegato 4 incluso il quadro riassuntivo delle emissioni di cui all'Allegato 5 nel rispetto delle presenti prescrizioni di cui all'Allegato 6;

5. che la Provincia, direttamente o per il tramite del SUAP, trasmette nei termini previsti il documento attestante la conformità all'autorizzazione a carattere generale, ovvero richiede eventuali integrazioni, ovvero nega formalmente l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti nella presente autorizzazione a carattere generale o i requisiti previsti dai piani e dai programmi o dalle normative di cui all'articolo 271, commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, tenuto conto anche di eventuali rilievi motivati da parte del Comune o del competente Dipartimento dell'ARPAS;

6. che i gestori degli stabilimenti di cui al punto 1 che aderiscono alla presente autorizzazione generale si impegnano a rispettare i valori limite delle emissioni in atmosfera nonché le prescrizioni riportate nel presente provvedimento, allegati inclusi, e sono pertanto da intendersi autorizzati, ai sensi dell'art. 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per un periodo pari a dieci anni successivi all'adesione, anche nel caso di adozione di nuove autorizzazioni di carattere generale,

ovvero per un periodo pari a quindici anni successivi all'adesione se la stessa viene effettuata all'interno del contesto di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013;

7. che l'esercizio dello stabilimento deve essere tale da garantire in tutte le condizioni di funzionamento il rispetto dei valori di emissione (VLE) indicati nella tabella in allegato 2 al presente provvedimento. Ove in tabella non siano espressamente indicati gli inquinanti di riferimento e i relativi VLE, restano validi quelli fissati nell'allegato I, parte quinta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

8. che ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, questa Provincia procederà al rinnovo della presente autorizzazione di carattere generale almeno ogni 10 (dieci) anni;

9. che, al fine dell'attestazione della regolarità dello stabilimento in tema di emissioni in atmosfera, i gestori dovranno custodire presso il proprio stabilimento copia della documentazione inerente la dichiarazione di adesione all'autorizzazione a carattere generale, la ricevuta di trasmissione nonché eventuale documento rilasciato da questa Amministrazione che ne attesti la conformità;

10. che le disposizioni dei commi 1, 2, e 3 dell'art. 272 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non si applicano nei casi previsti dal comma 4 del citato art. 272;

11. che il presente provvedimento fa salvo ogni altro parere, nulla osta, autorizzazione, previsti dalla normativa vigente, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'autorità sanitaria;

12. che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, la Provincia procederà alla diffida o alla diffida e contestuale sospensione dell'attività ovvero alla revoca dell'adesione all'autorizzazione a carattere generale (poteri di ordinanza) secondo quanto disposto dall'art. 278 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per quant'altro non specificatamente previsto nel presente provvedimento, si dovrà far riferimento alla vigente normativa in materia di tutela ambientale e in particolare alle disposizioni previste nel citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

13. di confermare di non imporre l'obbligo, ai sensi dell'art. 272 comma 1, che i gestori degli impianti e attività elencati nella parte I dell'allegato IV alla parte V del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 comunichino in via preventiva all'autorità competente la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività ovvero, in caso di dispositivi mobili, la data di inizio di ciascuna campagna di utilizzo;

14. di prevedere che nelle more dell'approvazione da parte del Consiglio Provinciale del regolamento per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera contenenti tra l'altro l'individuazione degli importi degli oneri di istruttoria si debbano applicare quelli previsti nella Deliberazione della G. R. – R.A.S. n° 20/17 del 19/05/2010 relativa a “Tariffe e oneri di istruttoria relative al rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”. Gli importi dovranno essere corrisposti mediante:

- Versamento su C.C. Postale n. 10695070 intestato Provincia di Sassari;
oppure
- Bonifico Bancario (IBAN IT67X 01015 17203 000070028460) intestato Provincia di Sassari;
indicando la causale “Autorizzazione alle Emissioni in Atmosfera a carattere generale. Oneri di istruttoria”;

15. a decorrere dalla data di esecutività del presente provvedimento sono da ritenersi annullate le disposizioni contenute nella determinazione dirigenziale – Settore Ambiente Agricoltura – n° 42 del 28/04/2011;

16. di trasmettere copia della presente determinazione per i provvedimenti di competenza, alla UOA Segreteria Generale e per conoscenza al Sig. Amministratore Delegato, disponendo nel contempo la pubblicazione della stessa all'albo pretorio della Provincia. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Dipartimento Provinciale di Sassari dell'ARPAS, al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Sassari e al Coordinamento regionale SUAP.

Il Dirigente
Ing. Antonio Zara